



UNCC: proposte relative alla riforma dell'accesso alla professione forense

Roma, 15 dicembre 2020 – In merito ai **disegni di legge n. 2334 del deputato Di Sarno e n. 2687 del deputato Miceli**, aventi ad oggetto la **revisione della disciplina dell'ordinamento della professione forense**, introdotta dalla legge 31 dicembre 2012 n. 247, l'Unione Nazionale delle Camere Civili – audita oggi in Commissione Giustizia alla Camera dei deputati – avanza le seguenti osservazioni:

- 1) L'accesso alla professione forense deve essere garantito ai giovani preparati e che abbiano svolto un periodo di formazione effettivo, premiando il merito e l'impegno e tenendo conto della situazione reale e delle concrete possibilità lavorative. **Il periodo di pratica presso lo studio legale non può essere sostituito totalmente da corsi specializzati**: occorre una conoscenza diretta delle numerose problematiche che devono essere affrontate e risolte quotidianamente nell'esercizio della professione. Le modifiche alla disciplina vigente devono essere rivolte dunque a una valutazione della preparazione globale: non è infatti pensabile svolgere la professione forense senza una base di conoscenza dei principi fondamentali di tutte le branche del diritto.
- 2) **Non sono condivisibili i progetti che prevedono la riduzione delle prove scritte**, mantenendo invece lo schema attuale con tre prove, e l'utilizzo di codici annotati con la giurisprudenza, potendo, invece, essere rivisto il meccanismo di correzione e di valutazione nelle singole materie. Con riferimento alla prova orale le materie potrebbero essere ridotte da 6 a 5: l'ordinamento e la deontologia forense; il diritto processuale civile; il diritto processuale penale; due materie a scelta tra diritto civile, penale, amministrativo, tributario, commerciale e diritto dell'Unione Europea. Al fine della valutazione dei candidati, si potrebbe richiedere, nella domanda di iscrizione alla prova di esame, l'indicazione della materia maggiormente trattata durante la pratica.
- 3) Sempre al fine di agevolare l'accesso, potrebbe essere adottato un **meccanismo di cumulo tra i voti delle prove scritte e delle prove orali**, con la previsione di un una soglia per effettuare la compensazione. Nelle **prove scritte**, mantenendo gli attuali **90 punti totali minimi**, si potrebbe prevedere un **meccanismo di cumulo** purché non vi sia una prova con meno di 27. Nelle **prove orali**, portando a **150 punti totali minimi**, si potrebbe prevedere un **meccanismo di cumulo** purché non vi sia una materia con meno di 27.
- 4) **Le prove scritte**, costituite da un parere in diritto civile, un parere in diritto penale e un atto a scelta, **non dovrebbero in alcun modo essere sostituite** da test o simili. Potrebbero però essere previste **preselezioni con test d'accesso alla prova scritta**, al fine di valutare la preparazione di base, e nello stesso tempo per garantire una valutazione preliminare eguale per tutti, e rendere meglio gestibile il numero dei candidati alle prove scritte, permettendo una valutazione più accurata.
- 5) **Non è possibile svolgere più di due sessioni di esami l'anno**, in quanto il numero di candidati e la complessità degli elaborati non lo consentirebbero, ma potrebbe essere prevista la **possibilità di sostenere la prova orale una seconda volta**, in caso di esito negativo della prima, quando si sia superata la prova scritta con la valutazione minima di 90.

Ufficio stampa

Giuliano Pasini | giuliano.pasini@communitygroup.it

Lorenzo Gherlinzoni | lorenzo.gherlinzoni@communitygroup.it | +39 344 077 00007